



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA
E I COMUNI DEL CRATERE

L'Aquila, data del protocollo

Al **Comune di Capitignano**
Piazza Municipio, 1
(67014) CAPITIGNANO (AQ)
protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

Rif. ns. prot. n. 3684 del 9.6.2021.

Class. [34.43.04/10/2020](#)

Ris. vs. prot. n. 3611 dell'8.6.2021.

Allegati

Oggetto: [TP 3684/2021](#)

e.p.c. Sig. Luigi Commentucci

Via Montebriancastello, 18
67014 CAPITIGNANO (AQ)

Comune di Capitignano (AQ), località Collenoveri, in Catasto al foglio 4, part. 528, subb. 3-4; progetto a sanatoria per opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Ditta: Luigi Commentucci, n.q. di tutore del fratello Giuliano, nato a Capitignano (AQ) il 18.7.1950.

Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" - Parere preventivo all'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, comma 5, del d. lgs. 22.1.2004, n. 42.

QUESTA SOPRINTENDENZA

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il D.M. 19.12.2019, concernente la "Prosecuzione dell'attività della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di L'Aquila e i comuni del Cratere oltre il 31.12.2019";

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, concernente l' "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il D.L. 1.3.2021, n. 22, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

IN RISCONTRO alla nota prot. n. 3611 dell'8.6.2021, con la quale codesto Comune ha trasmesso la documentazione prevista dal protocollo di intesa di cui sopra, pervenuta a questo Ufficio in pari data ed acquisita con n. di prot. 3684 del 9.6.2021;

VERIFICATA la completezza della documentazione trasmessa, composta degli elaborati più precisamente elencati nella nota sopra richiamata;

CONSIDERATA l'istruttoria dell'Amministrazione Comunale di Capitignano (AQ), dalla quale risulta:

- che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f) del Codice;
- che nel P.R.P. della Regione Abruzzo l'area di intervento è compresa nella Categoria D - trasformazione a regime ordinario;
- che il vigente strumento urbanistico ha destinato l'area dove ricade l'intervento a zona agricola;

RILEVATO, pertanto, che gli interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo ricadono in area sottoposta a tutela ai sensi della parte III del Codice;

CONSIDERATO inoltre:

- che i lavori eseguiti in violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della parte terza del Codice sono i seguenti:



- piano seminterrato:
 - ✓ realizzazione di un locale tecnico all'interno di un vano;
 - ✓ variazione della destinazione d'uso (da cantina a w.c.);
 - ✓ demolizione di un tramezzo e realizzazione di un locale ripostiglio;
 - piano terra:
 - ✓ variazione dimensionale di due aperture;
 - modifiche di alcune aperture presenti nei prospetti est ed ovest;
- che l'art. 146, comma 4, del Codice consente il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per i casi di cui all'art. 167, comma 4;
- che la disposizione, di cui all'art. 167, comma 4, subordina la sanabilità degli interventi al presupposto negativo che essi *"non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati"*;
- che i lavori in oggetto rientrano tra quelli di cui all'art. 167, comma 4;
- che, pertanto, non sono stati creati maggiori volumi utili rispetto a quelli assentiti;
- che la nota prot. n. 1621 del 13.9.2010 dell'Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sottolinea come preliminarmente alle verifiche di tipo urbanistico - con riferimento specifico alle nozioni di "superfici utili" e di "volumi", richiamate nella succitata circolare n. 33/99 MIBAC - sia da riscontrare l'effettiva percepibilità dell'intervento non assentito e la sua maggiore o minore rilevanza paesaggistica;

VISTA la Circ. n. 33 del 26.6.2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella quale vengono definiti come volumi utili *"qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o della sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici"*;

CONSIDERATO, dunque, che gli stessi interventi descritti in sanatoria rientrano tra quelli di cui all'art. 167 comma 4 e che non creano particolari alterazioni dell'aspetto architettonico del manufatto di che trattasi, né pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati oggetto della tutela, esprime, ai sensi e per gli effetti degli artt. 167, comma 5,

PARERE POSITIVO

all'interno della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica in oggetto, fatte salve le determinazioni e verifiche di competenza di codesta Amministrazione Comunale, in quanto l'intervento risulta compatibile con le esigenze di tutela dei valori del paesaggio.

Si specifica che il presente parere è endoprocedimentale ed è trasmesso a codesta Amministrazione competente in materia paesaggistica

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla L. 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Questo Ufficio rimane in attesa della trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 11, del Codice.

Con la presente si comunica che ai sensi delle vigenti normative il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe Meduri, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i comuni del Cratere con sede a L'Aquila, via San Basilio, 2/A (tel. n. 0862.21733 - e-mail giuseppe.meduri-01@beniculturali.it).

Il Responsabile del Procedimento

(arch. Giuseppe Meduri)

firmato digitalmente

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Arch. Federica Galloni

IL DELEGATO

Arch. Antonio Di Stefano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

